



Direzione Ambiente
Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi

**CODICE OPERA 240012
FORNITURA DI MEZZI D'OPERA
E ATTREZZATURE PER NUOVI OPERATORI – ANNO 2024**

Procedura di affidamento diretto art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023
svolta in modalità telematica mediante piattaforma telematica START

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Francesco Romolini

Collaboratore del RUP: Per. Agr. Leonardo Tei

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CSA



Sommario

CAPO I - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	4
Articolo 1 - Oggetto della fornitura.....	4
Articolo 2 - Caratteristiche e prescrizioni tecniche del materiale fornito	4
Articolo 3 - Importo della fornitura e posa del materiale	4
Articolo 4 - Revisione dei prezzi	4
Articolo 5 - – Durata dell'appalto	5
CAPO II - CONTRATTO D'APPALTO	6
Articolo 1 - Stipulazione del contratto.....	6
Articolo 2 - Documenti facenti parte integrante del contratto	6
Articolo 3 - Spese contrattuali	6
CAPO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
Articolo 1 - Inizio dell'esecuzione	7
Articolo 2 - Termini di esecuzione	7
Articolo 3 - Sospensione e ripresa della fornitura	7
Articolo 4 - Documentazione della consegna.....	8
Articolo 5 - Obblighi dell'appaltatore	8
Articolo 6 - Subappalto.....	9
Articolo 7 - Garanzie e coperture assicurative	10
Articolo 8 - Responsabilità dell'appaltatore	12
CAPO IV - PENALI.....	13
Articolo 1 - Motivi per l'applicazione delle penalità ed importo	13
Articolo 2 - Modalità di applicazione e abbandono delle penali	13
CAPO V - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE	14
Articolo 1 - Pagamenti.....	14
Articolo 2 - Sospensione dei pagamenti	14
CAPO VI – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE E GARANZIE	15
Articolo 3 - Verifica di regolare esecuzione.....	15
Articolo 4 - Difetti dei beni e garanzie dell'appaltatore	15
CAPO VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
Articolo 1 - La risoluzione del contratto	17
Articolo 2 - Modalità del provvedimento di risoluzione	18
Articolo 3 - Recesso	18
CAPO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	19
Articolo 1 - Accordo bonario	19
Articolo 2 - Foro competente.....	19
Articolo 3 - Norma di rinvio	19

Articolo 4 - Trattamento dati personali..... 19

CAPO I - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Articolo 1 - Oggetto della fornitura

La fornitura in oggetto interessa è finalizzata all'incremento e/o sostituzione di attrezzature meccaniche e mezzi d'opera funzionali alle attività degli operatori giardinieri e boscaioli del Comune di Firenze.

Articolo 2 - Caratteristiche e prescrizioni tecniche del materiale fornito

I beni da fornire dovranno avere essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie relative ai prodotti e l'appaltatore dovrà garantire le prestazioni tecniche previste per ogni singola attrezzatura.

Ogni attrezzatura/macchina, salvo casi particolari, deve essere dotata della "marcatura CE" ed accompagnata dalla "dichiarazione di conformità" rilasciata dal produttore attestante la rispondenza dell'attrezzatura a tutte le disposizioni normative vigenti.

Articolo 3 - Importo della fornitura e posa del materiale

L'importo complessivo dell'appalto è fissato presuntivamente in € 81.938,36 (diconsi Euro ottantunomilanovecentotrentotto e trentasei centesimi) oltre I.V.A. al 22%.

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta del soggetto aggiudicatario.

Il suddetto prezzo è comprensivo di ogni onere dovuto all'appaltatore sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.

Articolo 4 - Revisione dei prezzi

Il rischio dell'esecuzione delle prestazioni è a totale carico dell'Appaltatore che se ne assume la responsabilità tecnica. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

È applicabile la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e nei limiti delle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Articolo 5 - – Durata dell'appalto

La fornitura delle attrezzature dovrà essere eseguita entro 45 (quarantacinque) giorni continui e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di esecuzione della fornitura.

CAPO II - CONTRATTO D'APPALTO

Articolo 1 - Stipulazione del contratto

- a) Il soggetto aggiudicatario della fornitura è tenuto a stipulare apposito contratto d'appalto nei termini e con le modalità previste dal competente ufficio comunale e preventivamente comunicati al medesimo.
- b) Ove il rappresentante dell'appaltatore non provveda alla sottoscrizione del contratto senza fornire valida giustificazione, verrà dichiarata decadenza dell'aggiudicazione.
- c) Il contratto è stipulato interamente "**a misura**" ai sensi dell'art. 2 ALLEGATO I.1 D. Lgs. 36/2023.

Articolo 2 - Documenti facenti parte integrante del contratto

- a) Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - i. il presente capitolato speciale e relativa relazione tecnica, il computo metrico estimativo;
 - ii. l'offerta economica presentata dal soggetto aggiudicatario in sede di gara.

Articolo 3 - Spese contrattuali

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dallo stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dal Comune di Firenze.

CAPO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Inizio dell'esecuzione

- a) L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione del RUP previa formale stipulazione del contratto medesimo, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare del soggetto affidatario e la costituzione della garanzia.
- b) L'appaltatore potrà organizzare la fornitura nel modo che riterrà più opportuno in relazione ai termini stabiliti per il completamento degli obblighi contrattuali.

Articolo 2 - Termini di esecuzione

- a) Il termine per dare ultimata la fornitura di cui al presente capitolato è fissato in 45 (quarantacinque) giorni continui e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di esecuzione.

Articolo 3 - Sospensione e ripresa della fornitura

- a) Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione della fornitura che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.
- b) Qualora circostanze speciali non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'appaltatore, impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto a regola d'arte, RUP ne disporrà la sospensione e, allorquando ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne verrà ordinata la ripresa. La sospensione e ripresa dell'appalto potrà altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica.
- c) Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con l'appaltatore. Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto all'adozione del provvedimento.
- d) Ove possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell'appaltatore, il Comune si riserva la facoltà di stabilire la durata della eventuale proroga a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore possa pretendere prolungamenti del periodo fissato o porre opposizioni alla eventuale applicazione di penalità per ritardo.
- e) In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 4 - Documentazione della consegna

- a) La data in cui la fornitura viene completata risulta da specifico verbale firmato dal RUP e dagli incaricati dell'appaltatore; il verbale pone in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna.
- b) In ogni caso, la sottoscrizione del verbale di consegna non implica l'accettazione dei beni, potendosi questi sempre rifiutare quando risultino difettosi o in qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, del contratto di appalto e alle regole dell'arte.

Articolo 5 - Obblighi dell'appaltatore

- a) I beni da fornire, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità in linea con quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia nonché rispondere perfettamente alle caratteristiche tecniche ed estetiche per ciascuno di essi descritte al precedente art. 2 del Capo I del presente capitolato. In mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere scelti della migliore qualità esistente in commercio.
- b) Tutte le attrezzature di tipo commerciale e non, qualunque siano le ulteriori lavorazioni di montaggio o di installazione degli elementi e componenti compresi nella fornitura oggetto dell'appalto, dovranno essere trasferiti nei luoghi destinati allo stoccaggio con i loro imballi originali, nuovi di fabbrica ed esenti da difetti di progettazione o di produzione, oppure da vizi dei materiali, e dovranno possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta produttrice nella documentazione tecnica allegata.
- c) Le forniture oggetto del presente appalto dovranno essere opportunamente montate da personale qualificato e verificato il loro funzionamento una volta ultimato l'assemblaggio.
- d) L'aggiudicatario dovrà garantire le forniture oggetto del presente capitolato impegnandosi ad eseguire a sua cura e spese tutti gli interventi anche di trasporto, montaggio e collocazione, riparazione, ripristino, sostituzione della parte o del tutto che comunque presentasse imperfezioni per qualità di materiali, difetti di costruzione e difformità anche se non rilevati all'atto del collaudo e della presa in carico.
- e) Nel caso in cui una attrezzatura o un suo componente, scelto per le sue caratteristiche tecniche e prestazioni particolari, non fosse dotato di alcun marchio di qualità, l'appaltatore dovrà esibire una documentazione comprovante la conformità alle norme (autocertificazione).
- f) In ogni caso i componenti, prima dell'assemblaggio, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal RUP. Qualora il RUP rifiuti una qualsiasi fornitura come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche specificate.
- g) Anche in caso di accettazione delle attrezzature da parte del RUP, la Ditta appaltatrice resta totalmente responsabile della riuscita delle attrezzature anche per quanto può dipendere dai componenti stessi. La Ditta, inoltre, sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei componenti impiegati o da impiegare, sostenendo tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni nonché per le corrispondenti prove ed esami.
- h) Con riferimento ai propri dipendenti impegnati nella fornitura ed eventuale assemblaggio, l'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto;

Articolo 6 - Subappalto

- a) L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall'aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 94 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, co. 3 del Codice.
- b) L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art. 119 del Codice al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- c) Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, per ciascuna degli interventi da subappaltate, l'incidenza del costo della manodopera.
- d) Nei casi in cui la Stazione Appaltante (di seguito SA) non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l'Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
- e) Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, co. 9, lett. a) D. Lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
 - i. la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, co. 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima.
 - ii. l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D. Lgs.81/2008.
- f) Il termine di 30 gg. per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
- g) Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto attuativo affidato o di importo inferiore a € 100.000,00 il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto della metà.
- h) In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l'eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente co. 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In

caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell'art. 96, co. 15 del Codice.

- i) La SA può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare, l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, co. 3 e 94, co. 2 del D. Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, co. 4 ed all'articolo 91 co. 6 del D. Lgs. 159/2011 ss.mm. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'articolo 94, co. 3 del D. Lgs. 159/2011 ss.mm., può non procedere alla revoca dell'autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.
- j) Non si configurano come attività affidate in subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:
 - i. i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera;
 - ii. i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell'importo del contratto attuativo affidato o i 100.000 euro;
 - iii. i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell'importo del contratto attuativo o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.
 - iv. In tali casi è comunque onere dell'Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all'art.119, co. 2 del Codice, prima dell'inizio della prestazione.
- k) Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i subcontratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.
- l) Il RUP ha il compito di valutare l'inclusione ovvero esclusione dei subcontratti dal novero dei subappalti.
- m) Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
- n) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.119 del Codice,

Articolo 7 - Garanzie e coperture assicurative

- a) FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE
L'erogazione dell'anticipazione del prezzo è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del contratto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

b) **GARANZIA DEFINITIVA**

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

c) La garanzia è prestata per:

- i. l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- ii. il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione appaltante;
- iii. le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
- iv. il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- v. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- vi. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dal Codice con i suoi Allegati.

d) Come previsto dal Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria.

e) Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia all'art. 117 del Codice.

Articolo 8 - Responsabilità dell'appaltatore

- a) L'appaltatore è unico responsabile dell'esecuzione della fornitura in conformità alle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e regolamento vigenti.
- b) L'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni e danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull'appaltatore stesso, restandone completamente sollevato il Comune.
- c) L'appaltatore, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alla fornitura.
- d) L'appaltatore infine assume l'obbligo di garantire al Comune il sicuro ed indisturbato possesso dei beni forniti e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

CAPO IV - PENALI

Articolo 1 - Motivi per l'applicazione delle penalità ed importo

- 1 L'appaltatore è soggetto a penali quando si rende colpevole di ritardi nell'esecuzione della fornitura comprensiva di eventuale assemblaggio delle parti rispetto al termine indicato al precedente Capo III art. 2 comma a).
- 2 Fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, l'importo delle penali è fissato nella misura dello 0,5 per mille dell'importo di aggiudicazione al giorno, per ogni giorno di ritardo.
- 3 Le penali non possono superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
- 4 L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Articolo 2 - Modalità di applicazione e abbandono delle penali

- 1 L'ammontare delle penali è addebitato sul credito dell'appaltatore dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva.
- 2 Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penale viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'appaltatore ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
- 3 Le penalità sono notificate all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'appaltatore nel domicilio legale indicato in contratto, o con PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
- 4 L'ammontare delle penali è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
- 5 Le penali non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

CAPO V - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

Articolo 1 - Pagamenti

- a) Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penali in cui l'appaltatore è incorso, viene effettuato in unica soluzione al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione e dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura contenente il CIG relativo alla fornitura di che trattasi, subordinatamente all'accertamento da parte del RUP della regolare effettuazione della fornitura e della corretta posa in opera.
- b) Ai sensi dell'articolo 119 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, il pagamento del corrispettivo contrattuale è altresì subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
- c) L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto di affidamento.

Articolo 2 - Sospensione dei pagamenti

- a) Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che l'appaltatore non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
- b) La sospensione non può avere durata superiore a n. 1 mese dal momento della relativa notifica all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto o PEC. Trascorso il suddetto mese senza che l'appaltatore si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Capo VI – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE E GARANZIE

Articolo 3 - Verifica di regolare esecuzione

- a) La fornitura è soggetta a verifica di regolare esecuzione diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore nonché ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
- b) Il RUP rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni e comunque non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
- c) È rifiutata la fornitura che risulti difettosa in toto o in parte o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche.
- d) Può essere dichiarato rivedibile il prodotto che presenti difetti di lieve entità, cioè non risulti perfettamente conforme alle prescrizioni tecniche, ma si ritiene che possa essere posto nelle condizioni prescritte, salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
- e) L'appaltatore ritira e sostituisce a sua cura e spesa il prodotto non accettato entro quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC del Comune di notifica del rifiuto.
- f) Per ogni giorno di ritardo sui termini previsti al comma precedente è applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- g) La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'appaltatore o sulla garanzia, ovvero, sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Articolo 4 - Difetti dei beni e garanzie dell'appaltatore

- a) L'appaltatore garantisce i prodotti e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti non derivati da forza maggiore per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva posa in opera.
- b) Durante tale periodo, l'appaltatore elimina a proprie spese tutti i difetti manifestatisi nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impegnati.
- c) Entro 30 giorni (trenta giorni) dalla data della comunicazione da parte del Comune con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'appaltatore dovrà adempiere a tale obbligo.

- d) Trascorso il termine di cui al comma 3, qualora l'appaltatore non abbia adempiuto al suo obbligo, il Comune si riserva il diritto di far eseguire da altro soggetto quanto richiesto, addebitandone il costo all'appaltatore inadempiente.

Capo VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 1 - La risoluzione del contratto

- 1 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - 1.a per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
 - 1.b qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico;
 - 1.c qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.
- 2 La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a) e b), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
- 3 Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il RUP del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.
- 4 Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:
 - 4.a quando il Comune e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
 - 4.b per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
 - 4.c per ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la garanzia definitiva;
 - 4.d ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'appaltatore di voler sciogliere unilateralmente il contratto ai sensi del successivo articolo 24; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
 - 4.e negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa ed in particolare qualora ricorrano le fattispecie previste dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 2 - Modalità del provvedimento di risoluzione

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto del dirigente competente. L'avvio e la conclusione del procedimento sono comunicati all'appaltatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, o tramite PEC.

Articolo 3 - Recesso

- 1 Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo quanto previsto al comma seguente, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
- 2 In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto nonché del dieci per cento delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

CAPO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 1 - Accordo bonario

- a) Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 211, 212 e 220 del Codice. È esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del medesimo Codice.
- b) La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Articolo 2 - Foro competente

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Firenze.

Articolo 3 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del comune.

Articolo 4 - Trattamento dati personali

- a) I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR). L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo:
- b) <https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy>
- c) L'aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti e si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.) e dal GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation. È vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento delle prestazioni stesse.
- d) I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della SA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, per i soli fini inerenti alla procedura

di gara e all'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa.